

IL GIORNALE DEL REVISORE

Rivista di attualità, cultura e informazione
professionale del Revisore Legale



Il tema caldo degli assetti organizzativi
Intervista al Presidente di Unioncamere Andrea Prete
Il caposaldo dell'indipendenza del Sindaco Revisore

nuova serie, anno 4 numero 1 - gennaio/febbraio 2023

FORMAZIONE INRL

L'Istituto Nazionale Revisori Legali anche nel 2023 rinnoverà il proprio programma formativo garantendo a tutti i propri associati la possibilità di maturare i crediti formativi necessari per assolvere l'obbligo richiesto sia per i Revisori degli Enti Locali che per i Revisori di Società.

L'INRL sta inoltre predisponendo un piano di ore di **Alta Formazione** che vi sarà messo a disposizione nelle prossime settimane e che sarà diviso in **due sessioni**, una nel primo e una nel secondo semestre dell'anno.

E con la ripresa delle attività di convegno **in presenza** finalmente anche l'INRL conta di tornare a riempire le sale in tutta Italia con eventi formativi organizzati presso Università e delegazioni provinciali.

Continuerà inoltre la rubrica dei **Webinar dei Mercoledì**, come sempre dalle ore 15.45 alle 17.00, e che affronterà ogni settimana un tema relativo alla Revisione Legale prendendo spunto dalle vostre richieste e dalle principali novità normative.

Sempre tramite webinar ogni ultimo lunedì del mese, dalle 15.30 alle 16.30, teniamo una rubrica specifica su argomenti di **fiscaltà e contabilità** grazie alla collaborazione di Andrea Piatti.

Ma a tutto questo si aggiungeranno nel corso dell'anno altre rubriche ed appuntamenti formativi specifici che come ogni anno arricchiranno l'offerta formativa INRL. Sono i programma corsi sulla **crisi d'impresa**, sul **Terzo Settore** ed un corso di preparazione all'esame di Stato in attesa del bando ministeriale.



Il Giornale del Revisore
House Organ dell'Istituto nazionale Revisori Legali
Periodico bimestrale di informazione e di
approfondimento sulla revisione legale dei conti

EDITORE - Istituto Nazionale Revisori Legali
Piazza della Rotonda n.70 00186 Roma (RM)

DIRETTORE RESPONSABILE: **Andrea Lovelock**

SEGRETERIA DI REDAZIONE: redazione@revisori.it

COMITATO SCIENTIFICO:
Ciro Monetta, Katia Zaffonato, Luigi Maninetti, Gaetano
Carnesale, Giuseppe Castellana, Nicola Tonveronachi

IMPAGINAZIONE
a cura di Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Registrazione Tribunale di Milano N.115 del 05/10/2020

La redazione si riserva di modificare e abbreviare i testi
originali. Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli
autori.

Studi, servizi e articoli de "IL GIORNALE DEL REVISORE"
possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.

GR

EDITORIALE

**Il tema caldo degli adeguati assetti organizzativi,
con obblighi e responsabilità**

Ciro Monetta pag. 03

Intervista al Presidente di Unioncamere, Andrea Prete

**I revisori legali, preziosi 'alleati' nella prevenzione delle
crisi d'impresa**

Andrea Lovelock pag. 06

**Il 'patrimonio' etico-sociale del Terzo Settore e la sua
riforma**

Andrea Orlando pag. 08

Il caposaldo dell'Indipendenza del Sindaco Revisore

Paolo Brescia pag. 10

Intervista a Paolo Bernardini, amm.del. di Equitalia-Giustizia

Cos'è e come si amministra il Fondo Unico Giustizia

..... pag. 12

Il calcolo del rating

2° parte della Matrice 6 Quadranti

Luca Di Genova pag. 14

**Pianificazione e controllo di gestione nella revisione legale,
il valore della prevenzione**

Luigi Esposti pag. 18

ENTI LOCALI

"Legge di bilancio 2023"

le principali novità che impattano sugli enti locali dal punto di
vista contabile

Giuseppe Vanni pag. 20

PROFILI

Antonio Rodella, 50 anni da revisore legale pag. 24

**Vittorio Pulcinelli, una lunga vita professionale con la
passione per il Volontariato** pag. 25

La cena di fine anno dell'Inrl: premi, sorrisi e tanti brindisi
..... pag. 27



WEBINAR

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI	DATA	PREZZO
<input type="checkbox"/> MASTER "PROFESSIONE COMMERCIALISTA" EDIZIONE 2022-2023	AGGIORNAMENTO 21 ottobre - 17 novembre 2 dicembre 2022 19 gennaio - 9 febbraio - 9 marzo 20 aprile - 18 maggio 15 giugno 2023 APPROFONDIMENTO 27 ottobre - 24 novembre 15 dicembre 2022 26 gennaio - 16 febbraio 16 marzo - 14 aprile 2023	PERCORSO INTERO <input type="checkbox"/> € 350,00 PERCORSO DI AGGIORNAMENTO <input type="checkbox"/> € 250,00 PERCORSO DI APPROFONDIMENTO <input type="checkbox"/> € 200,00
<input type="checkbox"/> LE SOCIETÀ PUBBLICHE FRA LE NOVITÀ DEL NUOVO TESTO UNICO DEI SERVIZI PUBBLICI E NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	7 Febbraio 2023 14 Febbraio 2023	€ 100,00
<input type="checkbox"/> PROBLEMATICHE DI OPERATIVITÀ SU REGIS: IL CASO DI STUDIO DELLE "PICCOLE E MEDIE OPERE NEL PNRR"	20 Febbraio 2023	€ 65,00
<input type="checkbox"/> LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO	21 Febbraio 2023	€ 65,00
<input type="checkbox"/> LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2023 DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI	24 Febbraio 2023	€ 65,00
<input type="checkbox"/> IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI	1° Marzo 2023	€ 50,00
<input type="checkbox"/> LE NUOVE FUNZIONALITÀ DELL'AREA RGS E IL NUOVO FORMATO E-FATTURA: LA CORRETTA GESTIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO	2 Marzo 2023	€ 80,00
<input type="checkbox"/> LE SOCIETÀ PUBBLICHE: IL RUOLO DEI SOCI PUBBLICI E DEGLI ORGANI SOCIALI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022	7 Marzo 2023	€ 65,00
<input type="checkbox"/> IL RENDICONTO DI GESTIONE 2022 DEGLI ENTI LOCALI: DAGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DEI REVISORI	20 Marzo 2023	€ 80,00
<input type="checkbox"/> LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2023 DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI	22 Settembre 2023	€ 65,00

EDITORIALE

Il tema caldo degli adeguati assetti organizzativi, con obblighi e responsabilità



Ciro Monetta - Presidente Inrl

L'articolo 2086 comma 2, in vigore da marzo 2019, impone agli imprenditori di dotare la propria azienda di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili al fine di meglio intercettare eventuali indizi riguardanti la crisi d'impresa.

Dotare quindi l'azienda di adeguati assetti organizzativi è necessario sia per mettere in sicurezza l'impresa sia per rispettare le vigenti normative. L'adozione di tali misure servirà proprio a presidiare quelli che sono i rischi dell'impresa attraverso una adeguata programmazione e un valido controllo di gestione, perno strategico per la crescita, lo sviluppo e la continuità aziendale.

La mancata adozione di tali norme provocherà una responsabilità diretta dell'amministratore rispetto alla situazione debitoria dell'azienda e/o per la mancata continuità aziendale.

È quindi compito dell'imprenditore far emergere, con tempestività, la crisi ottemperando all'obbligo di istituire un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo.

In sostanza, l'obbligo non è altro che quello di gestire in maniera oculata l'azienda, utilizzando tutti gli strumenti disponibili nel migliore dei modi.

Gli adeguati assetti non riguardano solo il controllo della contabilità e l'organizzazione contabile, ma anche una serie di altre variabili intangibili, come ad esempio: organigramma, squadra aziendale, formazione del personale, innovazione tecnologica e molti altri fattori, interni ed esterni, che vanno ad influenzare la performance aziendale.

C'è da dire che l'applicabilità di questa norma diventa più tosto complessa all'interno di piccole e medie imprese che, nella maggior parte dei casi, sono gestite a conduzione familiare.

La conduzione familiare delle imprese se da una parte consente una buona gestione, sia da un punto di vista economico che per la soluzione di problemi, dall'altro canto però non si può dire che sono nelle condizioni di poter assicurare quello che prevede la norma sugli adeguati assetti. Di conseguenza tali modelli di imprese (pmi) dovranno necessariamente impegnarsi a fare un salto di qualità al fine di poter rispondere alle nuove richieste ed obblighi.

L'applicazione di questa norma necessiterà necessariamente, da parte delle aziende, di uno sviluppo culturale. Quindi maggiore impegno dell'imprenditore, maggiori attenzioni e responsabilità dai Revisori Legali e dai componenti dell'organo di controllo, oltre ad un maggiore carico di lavoro a Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Consulenti Aziendali, che dovranno coadiuvare gli imprenditori in questo indispensabile adeguamento (*qui il mio invito a tutti i professionisti contabili di intervenire tempestivamente nel dare le necessarie informazioni e linee guida alle imprese propri clienti*).

Bisognerà tornare al modello di gestione degli anni 70/80, quando c'era una maggiore cultura aziendale; o meglio: basso indebitamento, maggiore cura del risparmio e investimenti mirati alla crescita ed allo sviluppo. Oggi purtroppo è sotto gli occhi di tutti che la maggior parte delle aziende stentano ad andare avanti e producono sempre

meno reddito. Molti imprenditori spesso si soffermano sul fatturato e sulla cassa senza minimamente analizzare quali sono i veri problemi dell'azienda. Quindi sarà necessario diffondere una appropriata cultura aziendale fondata prevalentemente sull'insieme di valori, credenze e norme che dovranno essere necessariamente condivisi a partire da titolari, managers, direttori e fino all'ultimo dei dipendenti (*cioè dal vertice alla base della piramide*). Quindi il primo passo è proprio quello di condividere, confrontarsi ed informare tutte le risorse umane su quelli che sono i principi sui quali si fonda l'organizzazione.

Oggi più che mai, avere una buona cultura aziendale e adeguati assetti organizzativi servirà a facilitare la ripartenza e lo sviluppo delle PMI.

A cosa servono gli adeguati assetti organizzativi?

Servono a consentire una tempestiva rilevazione di uno stato di crisi;

Quando possono considerarsi adeguati?

solo quando consentono di rilevare:

- palesi squilibri economici (i ricavi che non riescono a coprire i costi)
- evidenti squilibri finanziari (quando cioè non si è più in grado di far fronte, con le proprie entrate, alle uscite)
- manifesti squilibri patrimoniali (patrimonio netto negativo
 - sbilanciamenti tra impieghi e fonti di finanziamento, fra capitale proprio e capitale di terzi)
- la mancata sostenibilità dei debiti (o meglio quando i flussi di cassa generati dalla gestione operativa, nei 12 mesi a venire, non riescono a coprire i debiti scadenti nello stesso periodo)
- una tempestiva previsione della crisi a seguito di eventuali segnali indicati dall'art. 3 comma 4 del CCII, ovvero debiti relativi a retribuzioni scaduti da più di 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse; debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni bancarie scadute o sconfinite da almeno 60 giorni e che rappresentano complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- la presenza di debiti, nei confronti dei creditori pubblici qualificati (Inail, Inps, Agenzia Entrate ed Agenzia delle entrate-Riscossione) di cui all'art. 25-novies, co. 1 del CCII. (i menzionati creditori sono eventualmente chiamati a segnalare all'imprenditore/organo di controllo, la presenza del debito, con contestuale invito a presentare istanza di adesione all'istituto della composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti);
- le necessarie informazioni utili per la lista di controllo

particolareggiata che serve ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsto nella disciplina della composizione negoziata.

Quali gli strumenti e le procedure minime per gli adeguati assetti organizzativi?

- dotarsi di competenze e strumenti in grado di rilevare tempestivamente i fatti di gestione;
- essere nelle capacità di produrre le necessarie informazioni prospettiche riguardanti l'esercizio in corso e quello successivo, fino al raggiungimento del termine di (almeno) i dodici mesi successivi.

Cosa si intende per assetto organizzativo, amministrativo e contabile?

per un adeguato assetto si devono almeno prevedere:

nell'assetto organizzativo

- Organigramma, funzionigramma e mansionario
- Procure e Deleghe
- Procedure di gestione dei processi e svolgimento della attività
- Valutazione del rischio (Risk assessment)
- Controllo interno di gestione
- Codice Etico
- Informazione e comunicazione
- Formazione del personale
- Modelli di Compliance Program

nell'assetto amministrativo

- Piano Industriale e finanziario
- Budget di tesoreria a 12 mesi rolling
- Budget annuale e Forecast
- Procedure per la gestione integrata
- Test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento
- Dashboard per le previsioni

nell'assetto contabile

- Contabilità Analitica
- Procedure per la gestione del processo contabile
- Reporting operativi
- Reporting economico-finanziario-patrimoniale
- Analisi degli scostamenti
- Misurazione delle performance
- Valutazione degli investimenti e del capitale economico

In pratica:

- l'assetto organizzativo è rappresentato dalle direttive e dalle procedure necessarie a garantire che il processo decisionale sia esercitato con un appropriato livello di competenza e responsabilità. Sono, infatti, procedure e direttive che servono a definire il sistema di gestione dei rischi e quello del controllo interno di gestione;

- l'assetto amministrativo si riferisce, in particolare, ad una dimensione dinamico-funzionale dell'organizzazione e si riconduce all'insieme di tutte quelle procedure che siano capaci di assicurare il corretto e ordinato svolgimento di tutte le attività aziendali. Tale assetto mette insieme i sistemi di programmazione, pianificazione e controllo delle performance, una parte dei sistemi del controllo interno di gestione e i sistemi informativi e direzionali;
- l'assetto contabile fa parte degli assetti amministrativi che traducono i fatti di gestione nella corretta esposizione contabile, sia ai fini della pianificazione, sia ai fini della consuntivazione per la gestione e la comunicazione all'esterno dell'impresa. Infatti, l'assetto contabile è rappresentato dalle rilevazioni nella contabilità generale e nella contabilità analitica, dai processi di reporting, dai sistemi di rilevazione delle performance aziendali e di valutazione degli investimenti.

Il ruolo del revisore legale nella valutazione degli adeguati assetti

Come precedentemente detto, relativamente alle responsabilità, compete agli amministratori l'obbligo di implementare adeguati assetti organizzativi,

amministrativi e contabili, in base alla natura e dimensione dell'impresa. Fermo restando che l'organo di controllo, sia esso rappresentato dal Revisore Legale che dal Collegio Sindacale, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussistono i requisiti fondamentali quali: l'equilibrio economico finanziario, il prevedibile andamento della gestione e la continuità aziendale, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. In merito a tali funzioni, le procedure da seguire vanno ricercate fra le disposizioni statuite dai "Principi di Revisione Isa Italia". In particolare, ci si riferisce al "Principio ISA Italia 300", secondo il quale il Revisore Legale deve necessariamente acquisire conoscenza degli assetti organizzativi e di controllo, al fine di pianificare le risposte di revisione ai rischi individuati. In sostanza tale attività si concretizza, prima di tutto, nella valutazione preliminare dell'efficacia ed efficienza della struttura del sistema di controllo interno di gestione.



Intervista al Presidente di Unioncamere, Andrea Prete

I revisori legali, preziosi 'alleati' nella prevenzione delle crisi d'impresa



Andrea Lovelock, Responsabile ufficio stampa INRL

Si scrive Unioncamere ma si pronuncia... imprese. L'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - è l'ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano. Fondata nel 1901, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche, coordinando le iniziative del Sistema attraverso direttive e indirizzi agli organismi che ne fanno parte. Oggi questo organismo vuole fare la sua parte nella ciclopica impresa del rilancio del sistema-paese dopo i due anni più duri e sconvolgenti che l'Italia abbia mai vissuto dal dopoguerra ad oggi, impegnandosi anche in ambiti delicati come la continuità aziendale e ponendosi come referente nella composizione negoziata. Sempre a tutela del tessuto imprenditoriale italiano, come spiega in questa intervista rilasciata al nostro giornale dal Presidente di Unioncamere Andrea Prete.

D. In una recente intervista televisiva lei ha dichiarato che il vero grande problema delle imprese italiane è oggi l'inflazione: quale può essere la cura più adatta per attenuarne l'impatto nelle imprese?

"L'inflazione impatta sui salari e quindi sul potere d'acquisto delle famiglie. La ricaduta principale, quindi, è sui consumatori, soprattutto su quelli a basso reddito, che utilizzano gran parte del proprio stipendio per acquistare beni primari, purtroppo a prezzi più elevati che nel recente passato. E' chiaro che questo ha un effetto anche sulle imprese, che si trovano costrette a limare i propri margini,

oppure ad aumentare il prezzo dei prodotti. Per evitare questa spirale, penso l'unica possibilità sia quella di incidere proprio sui salari. Bene ha fatto quindi il Governo a ridurre il cuneo fiscale, portandolo al 3% fino ai redditi inferiori ai 25mila euro."

D. Un recente studio ha rilevato che meno dell'1% delle imprese ha fatto ricorso alla composizione negoziata: secondo lei per quale motivo c'è stato un così basso ricorso a questo strumento? E come rimediare?

"La composizione è il nuovo strumento che, in via stragiudiziale, permette un accordo fra debitore e creditore attraverso l'ausilio di un esperto. Le Camere di commercio ospitano da oltre un anno questo nuovo istituto: anche se partito con una certa lentezza, sono convinto che la composizione potrà rappresentare un valido elemento per risolvere le crisi di impresa. Ciò però a condizione che si lavori su una maggiore cultura della prevenzione (e per far questo occorrono anni), ma nel breve termine occorre creare strumenti maggiormente incentivanti per il debitore. Per esempio prevedere una maggiore possibilità di negoziare il debito con le banche e soprattutto con l'erario; fornire all'esperto negoziatore nuovi strumenti che convincano maggiormente il creditore sulla bontà del progetto: mi riferisco a forma di garanzia pubblica, ad un maggior coinvolgimento di investitori privati, ecc. e prevedere costi meno onerosi per chi ricorre alla Composizione."

D. Alla luce dell'attuale delicata situazione in cui operano le PMI, quale ruolo possono ricoprire i revisori legali nel rilancio delle imprese dopo lo tsunami della pandemia?

“Dopo la pandemia e il cessare dei diversi interventi pubblici di supporto (dal blocco dei licenziamenti alle moratorie sul debito ecc.) le imprese devono prepararsi a questa nuova fase di sviluppo. Il compito dei revisori legali potrebbe quindi essere di affiancare le imprese con meccanismi di osservazione e prevenzione delle crisi.”

D. Quali possono essere le aree di collaborazione tra Unioncamere ed il mondo professionale per avviare un virtuoso percorso di ‘rinascita’ del sistema paese?

“Il sistema delle professioni è già presente nei Consigli delle Camere di commercio e Unioncamere ha da sempre coltivato rapporti di stretta collaborazione con tutti gli ordini professionali che interloquiscono con le imprese. Credo siano due i tavoli di lavoro comune: il primo deve vederci impegnati assieme su una nuova cultura della prevenzione della crisi (il nuovo codice ne definisce con chiarezza i percorsi), attraverso l'adozione di nuovi modelli organizzativi, di indicatori maggiormente predittivi, ecc.

Il secondo deve vedere sistema camerale e revisori lavorare assieme sui nuovi asset di valutazione dell'impresa: mi riferisco ai cosiddetti intangibles, (materia ancora non del tutto definita sia nella banca che presso l'erario) all'introduzione dei nuovi principi di sostenibilità in bilancio ed all'adozione dei nuovi principi contabili da far valere nella valutazione del merito di credito.”

D. Come giudica ad oggi l'approccio dell'Italia alle molteplici opportunità che riserva il PNRR? Ed in quali ambiti bisogna intervenire tempestivamente?

“Il PNRR ha disegnato un piano di riforme e di interventi strutturali straordinario che potrebbe davvero portare il nostro Paese a un livello di modernizzazione inimmaginabile fino a prima della pandemia. Certo, le scadenze sono serrate e gli obiettivi da raggiungere sono impegnativi. Impegnativo, io credo, è soprattutto raggiungere capillarmente i tanti piccoli imprenditori che operano nel nostro Paese, far capire loro quali reali opportunità prevedono le diverse misure, a quali incentivi e bandi potrebbero partecipare. Insomma, il passaggio



Andrea Prete

chiave è “calare a terra” queste misure e fare in modo che l'adesione delle imprese sia massiccia. E' un ruolo che il sistema camerale può svolgere, per la sua articolazione territoriale capillare, per la sua vicinanza alle imprese, per la sua conoscenza dei territori. Già ci siamo mossi con nostre iniziative su tanti profili: quello della digitalizzazione, con i Punti impresa digitale che rientrano nel network istituzionale di Impresa 4.0 e che ad oggi hanno coinvolto 500mila imprenditori; sul fronte della trasformazione ecologica, proponendo misure di supporto alle imprese nel fronteggiare la crisi energetica, efficientando l'utilizzo delle risorse energetiche e sfruttando le diverse agevolazioni predisposte dal Governo (es. SACE), oltre che diffondendo le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e curando la progettazione tra MPMI delle CER. Il nostro sistema è poi da sempre attivo sul fronte della semplificazione dei rapporti con la PA grazie all'utilizzo del digitale. Il sistema camerale ad esempio consente alle imprese l'accesso via web alla documentazione in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso un'apposita App, il Cassetto Digitale, utilizzata oggi da più di 1 milione e 800 mila operatori e gestendo gli sportelli unici per le attività produttive in oltre la metà dei Comuni italiani.”

Il 'patrimonio' etico-sociale del Terzo Settore e la sua riforma



On. Andrea Orlando - *Ministro del Lavoro nel Governo Draghi*

Dai più recenti dati dell'ultimo censimento permanente condotto dall'ISTAT si conferma la tendenza costante di crescita del settore non profit, sia per quel che riguarda le organizzazioni attive, poco meno di 363 mila, sia per quel che riguarda il numero dei dipendenti, circa 862 mila.

L'importanza del ruolo del Terzo settore italiano ha trovato una sua significativa conferma durante la pandemia, che ci ha lasciato due importanti lezioni: la prima è stata la reattività delle organizzazioni, la loro capacità, cioè, di rispondere, con metodologie, strumenti e azioni innovative, alle emergenti necessità delle comunità di riferimento; la seconda è stata la prossimità del volontariato alle persone, che, anche nei momenti più cupi, ha consentito di mantenere vivo sul territorio un sistema relazionale. Al contempo, va ribadita la centralità del Terzo settore nella fase di ripresa, dove il Paese è atteso da sfide importanti legate a povertà e diseguaglianze accresciute o generate dalla pandemia, allo sfarinamento delle relazioni sociali, all'innovazione sociale. Il PNRR, anche per effetto del D.M. del 31 marzo 2021 recante le linee guida sui rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, promuove in più ambiti il contributo del Terzo settore nello sviluppo delle politiche pubbliche, secondo la logica collaborativa tipica degli istituti dell'amministrazione condivisa.

Tale tematica costituisce soltanto uno degli effetti indotti dal processo di riforma avviato con la legge delega n.106/2016, cui ha fatto seguito il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. Codice del Terzo settore, e i successivi provvedimenti attuativi dando vita ad un corpus normativo organico che ha trovato la sua espressione più significativa nell'avvio dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Con ciò ha avuto inizio il processo di

trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, cui seguirà, in un intervallo temporale più ampio, in ragione della sopravvivenza della relativa disciplina, l'ingresso nel RUNTS delle ONLUS. Al contempo, il RUNTS è stato altresì aperto alle nuove iscrizioni degli enti che aspirano ad entrare a far parte del Terzo settore.

Gli ultimi dati ci dicono che al RUNTS sono iscritti 79599 enti del Terzo Settore, di cui 46870 per traslazione, 24388 riversamento di imprese sociali, 8324 nuovi iscritti, più 3970 domande in istruttoria.

Il RUNTS costituisce uno strumento importante tanto per le pubbliche amministrazioni incaricate della gestione quanto per gli enti: le prime saranno chiamate ad operare in strettissima collaborazione, al fine di inverare concretamente il principio dell'uniforme applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale. Non dovranno più trovare spazio asimmetrie territoriali e disparità di trattamento che hanno caratterizzato il preesistente quadro normativo. Il RUNTS al contempo costituisce una sfida anche per gli enti: sarebbe riduttivo, dal loro punto di vista, guardare ad esso esclusivamente in termini di adempimenti di oneri amministrativi. Deve piuttosto essere colto l'autentico significato del registro, quale strumento di qualificazione degli enti verso le pubbliche amministrazioni, i terzi e, più in generale, verso tutta la collettività.

Affinché il nuovo sistema di registrazione risponda alle finalità poste dalla legge, sarà necessario continuare a sviluppare una costante interazione con le Regioni e le Province autonome, a cui è affidata la gestione operativa del Registro. La collaborazione istituzionale dovrà essere

accompagnata dal dialogo sociale con le rappresentanze del Terzo settore, a partire dalla sede istituzionale del Consiglio nazionale del Terzo settore, rinnovato nel corso 2021, alla scadenza del primo triennio di attività. Parimenti andrà proseguito il dialogo con gli ordini professionali, ai quali l'ordinamento assegna funzioni e compiti rilevanti nella *governance* del sistema di registrazione. Da tali momenti di confronto potranno scaturire importanti contributi nell'evoluzione e nell'adeguamento applicativa delle funzionalità del sistema informatico del RUNTS.

Nei venti mesi del Governo Draghi la Riforma del Terzo Settore approvata nel 2017 ha concluso l'iter di attuazione. Con l'invio della Notifica alla Commissione europea delle norme fiscali oggetto di intesa si conclude un lungo percorso nel quale sono stati portati a compimento gli atti necessari per poter mettere in concreto funzionamento le nuove norme.

Ora si tratta di condurre un confronto con la Commissione europea sui contenuti della nostra Legislazione che valorizzi le peculiarità del nostro sistema e ci consenta di sperimentare un impianto di norme fiscali tese a garantire

equità, trasparenza e correttezza nella gestione del complesso mondo degli Enti del Terzo settore italiano.

Le parti più innovative e promozionali della Riforma, a partire dal sistema di relazioni tra la Pubblica Amministrazione e gli ETS regolato dal Titolo V del Codice del Terzo Settore e confermato dalla Sentenza della Corte costituzionale, dovranno rappresentare il terreno avanzato di innovazione per il Pubblico e per l'insieme dei Soggetti dell'Impresa Sociale, del Volontariato, della Promozione Sociale, degli Enti di Promozione Sportiva.

Nel contesto dell'attuazione della Riforma non si è perso di vista il punto politico e culturale che si ha di fronte: l'affermarsi della economia sociale nella società italiana. L'economia sociale è prima di ogni altra definizione, un modello "resiliente" che ingaggia democraticamente le persone in un processo virtuoso di impegno, lavoro, condivisione, creazione di valore comune e, per questo, ci siamo impegnati con convinzione in questi anni a sostenerne la crescita e lo sviluppo. L'economia sociale è infatti un elemento identitario delle nostre democrazie e del nostro modello economico e sociale.



Il caposaldo dell'Indipendenza del Sindaco Revisore

Ulteriore 'stretta' della Cassazione sul principio dell'Indipendenza del Sindaco di società con la sentenza n. 29406 del 10 ottobre 2022



Paolo Brescia – Tesoriere Inrl

Sull'indipendenza dei Sindaci di società ed in particolare dei sindaci che svolgono anche la funzione di Sindaco revisore sono stati spesi fiumi di parole. In questo breve elaborato segnalo ai colleghi revisori alcuni indirizzi giurisprudenziali che non possono essere riportati integralmente ma che una volta letti permettono di farsi un'idea ragionevole sul concetto di indipendenza del Sindaco di società e del Sindaco Revisore. Sicuramente è un argomento molto ostico, in quanto sconfiniamo in una materia che assorbe anche risvolti psicologici oltre che pratici. L'ultima sentenza è la 29406 del 10 ottobre 2022, la quale si sofferma sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci delle società di capitali.

Tale sentenza analizza in maniera esaustiva l'art 2399 comma 2 lett c del codice civile. Tale norma, in particolare, configura la fattispecie ostativa che raffigura le cause di ineleggibilità e decadenza in presenza di altri rapporti patrimoniali.

Tale caso non tratta della fattispecie a volte molto ricorrente dove il Sindaco revisore svolge anche attività di consulenza per la società, ma i rapporti che coinvolgono uno studio professionale associato dove uno dei soci è sindaco della società a cui lo studio professionale associato forniva attività di consulenza.

La Suprema Corte ha dichiarato ineleggibile il sindaco socio titolare di una quota del 70% di una società semplice professionale alla quale una srl, conferente l'incarico di controllo al sindaco medesimo, aveva affidato la consulenza fiscale.

Sul punto ritengo opportuno ricostruire la gerarchia delle fonti che disciplina la materia e che indirizza i comportamenti:

Art 2399 CC.

Art 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n 39.

Giurisprudenza della Corte di Cassazione ancorché non a Sezioni Unite, tra cui la sentenza sopra citata e la Sentenza n 7902 del. 2013

Sicuramente al vertice delle fonti abbiamo l'art 2399 codice civile che disciplina le varie cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti del Collegio Sindacale.

Il comma 1 punto c dell'art 2399 cui fa riferimento la sentenza recita :

*Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono coloro che sono legati alla società o alle società da queste controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita , **ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.***

Con tale Sentenza la Cassazione stringe sicuramente le maglie in materia di ineleggibilità e decadenza, facendoci rientrare a pieno titolo anche i soci degli studi associati che svolgono attività di consulenza nei confronti della società controllata.

Il dispositivo di tale sentenza non può che trovarmi in accordo.

Essere soci di uno studio associato professionale che svolge attività di consulenza nei confronti della società di cui il socio è sindaco, mina sicuramente alla radice il requisito di indipendenza.

Il tutto perché vi è un interesse di natura patrimoniale, specialmente se il contratto di consulenza è di una certa importanza.

In seconda battuta vi sono dei risvolti sicuramente psicologici, che derivano dal fatto che, contestare talune operazioni, concertate con l'assistenza dello studio associato, di cui il sindaco è socio, porterebbero sicuramente ad un certa dose di imbarazzo.

Diventa difficile per il sindaco revisore contestare o segnalare operazioni supportate dalla consulenza dello studio dove lo stesso riveste pure la qualifica di associato. La materia è sempre stata spinosa e il sottoscritto è sempre stato criticato da alcuni colleghi quando ho affermato che il massimo dell'indipendenza si può raggiungere solo con il sorteggio.

Questo si può ben vedere con il sistema di nomine degli enti locali, dove precedentemente era la politica a designare i componenti dell'organo di controllo con i risvolti che possiamo immaginare.

Se interpretiamo in maniera letterale l'art 2399 cc non troviamo il caso del sindaco che sia associato in uno studio che svolge attività di consulenza per la società, ma la fattispecie può rientrare per via del richiamo all'interno di detto articolo " *agli altri rapporti di natura patrimoniale*". L'oggetto della sentenza della Cassazione riguarda prettamente l'attività di sindaco senza funzioni di revisione. Sicuramente più delicata è la situazione di quando il collegio sindacale è incaricato anche dell'attività di revisione.

In questo caso non va considerato solo l'art 2399 cc ma va preso in considerazione anche l'art 10 del Dlgs 39 del 27 gennaio 2010.

Su questa linea si è espresso il tribunale di Milano che con decreto del 16.06.2022 ha chiarito che *il sindaco revisore di una srl non è indipendente se lo studio professionale incaricato dalla società per la consulenza fiscale e la tenuta della contabilità ha all'interno come principale associato il figlio dello stesso sindaco revisore.*

In tale pronuncia il Tribunale di Milano ha sottolineato e dato importanza all'esistenza del rapporto parentale tra revisore e associato dello studio di consulenza della società, ritenendo di poter inquadrare tale fattispecie all'interno dei rapporti di "altro genere", di conseguenza anche non solo relazioni di affari .

Possiamo far rientrare questo caso all'interno del comma 2 dell'art 10 del Dlgs 39/2010 il quale recita che:

Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistono dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie , personali d'affari di lavoro o di altro

genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obbiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa .

Come si può ben vedere la materia è delicata.

Sicuramente è necessaria un'onestà intellettuale per poter decidere se accettare o meno un certo incarico.

Alla luce dei controlli che farà il MEF sull'attività di revisione e di conseguenza sulle check list compilate ai fini dell'accettazione dell'incarico, il consiglio che posso dare è di verificare attentamente i requisiti di indipendenza.

Il pagamento del compenso sarà subordinato a tale requisito, e come si può ben vedere dalla lettura delle sentenze oggetto di questo elaborato, la maggior parte del contenzioso deriva da contestazioni sul pagamento degli onorari, quando è necessario ricorrere al Giudice per far valere le proprie ragioni.

Le società nella maggior parte dei casi si sono difese, contestando al Sindaco o al Revisore il suo requisito di indipendenza e quindi di ineleggibilità alla carica e quindi il non diritto al compenso, sia per il Sindaco sia per lo studio incaricato della consulenza dove il membro dell'organo di controllo è associato.

L'indipendenza è molto facile da contestare, in quanto in mancanza di sorteggio la nomina normalmente avviene all'interno di un circuito ristretto di professionisti che direttamente o indirettamente hanno avuto rapporti di collaborazione con la società stessa, con i soci o con gli stessi amministratori


Non penso che la maggior part dei casi e sia di questo tipo, ma posso sicuramente affermare che vi è una parte preponderante di nomine in tali contesti.

Per concludere possiamo dire che il nostro legislatore accogliendo il criterio del legislatore comunitario nell'art 22 comma 2 della direttiva 43/2006- della valutazione del "terzo informato, obbiettivo e ragionevole "il quale può trarre conclusioni che l'indipendenza del soggetto incaricato della revisione risulta compromessa, va ben oltre l'indipendenza tout court, ma ha introdotto il principio della cosiddetta indipendenza anche in "apparenza", dove è necessario che il revisore sia indipendente e appaia come tale anche agli occhi di terzi.

Da ora in avanti e a maggior ragione dopo l'ultima pronuncia della Cassazione, andranno valutate con attenzione le situazioni degli studi associati dove lo studio stesso è consulente della società controllata e un socio dello studio è componente dell'organo di controllo.

Intervista a Paolo Bernardini, amm.del. di Equitalia-Giustizia

Cos'è e come si amministra il Fondo Unico Giustizia



C'è un 'soggetto' in Italia che ricopre un ruolo di grande rilevanza per il sistema-paese: si chiama Equitalia Giustizia, ed è la società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cui *mission* consiste nel razionalizzare, velocizzare ed efficientare i processi di lavorazione delle somme amministrate dal "sistema Giustizia", gestisce il Fondo Unico Giustizia (FUG), alimentato principalmente con i proventi dei sequestri, e i crediti di giustizia, di cui cura le attività esecutive funzionali alla riscossione.

Lo spiega con estrema chiarezza Paolo Bernardini, ad della società

"In particolare, il FUG, di cui Equitalia Giustizia è gestore ex lege, è il Fondo, ove confluiscono i rapporti finanziari e assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione, nonché le somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari. Risulta in via di ampliamento il FUG con la confluenza anche delle risorse afferenti alle procedure concorsuali, esecutive e in sequestro conservativo. La gestione dell'"anagrafe" delle risorse sequestrate è informatizzata e la Società, che assicura la tempestiva esecuzione dei provvedimenti di confisca e di dissequestro, effettua l'attività di gestione finanziaria del FUG, che consente la massimizzazione del rendimento delle risorse liquide a beneficio dello Stato.

Riguardo ai crediti di giustizia, in attuazione dell'art. 1, comma 367, della legge n. 244/2007 e sulla base di una Convenzione con il Ministero della Giustizia, la Società si occupa dell'acquisizione dei dati dei debitori e della

quantificazione ed iscrizione a ruolo dei relativi crediti. Recentemente – aggiunge Bernardini - con la sigla di due ulteriori Convenzioni con il predetto Ministero, la Società si dedica anche allo svolgimento delle attività propedeutiche al rimborso delle spese legali agli imputati assolti, nonché delle attività di valutazione delle domande di iscrizione all'albo dei Curatori.

D. Qual è il ruolo svolto dai professionisti nella interlocuzione operativa con Equitalia Giustizia?

"Nell'ambito delle attività svolte da Equitalia Giustizia, l'interlocuzione operativa con i professionisti è da sempre costante e proficua. La Società, nell'espletamento dei compiti ad essa demandati dalla legge, si trova ad interloquire a vario titolo con i professionisti, quali coloro che assistono i debitori di giustizia ovvero gli aventi diritto alla restituzione di risorse intestate FUG, nonché gli amministratori giudiziari, ai quali, ai fini del compimento degli atti di gestione, vengono messe a disposizione le somme di denaro intestate al Fondo riferibili ai beni sequestrati o confiscati. L'elevata expertise tecnico-giuridica acquisita dalla Società nel corso degli anni ha consentito un miglioramento continuo del servizio reso ai professionisti, il cui merito è da attribuire anche ai professionisti stessi. La Società ha, infatti, giovato dell'interscambio di conoscenze ed esperienze, che ha consentito di gestire, a beneficio del Paese, ancor più proficuamente le delicate attività tanto del Fondo Unico Giustizia quanto dei crediti di giustizia. Il dialogo con i professionisti è uno strumento prezioso, che va

preservato, perché da sempre ha inciso e incide in chiave deflattiva sui contenziosi.”

D. E' possibile già tracciare un pre-Consuntivo del 2022 con qualche dato di riferimento?

“Equitalia Giustizia versa allo Stato le somme confiscate dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa, l’utile della gestione finanziaria delle risorse liquide del FUG e una quota delle risorse sequestrate stabilita con decreto ministeriale, in base a criteri statistici che tengono conto delle probabilità di restituzione (cd. “anticipazione”). I versamenti effettuati nell’anno 2022 hanno raggiunto la cifra di oltre 203 milioni, circa il 65% in più rispetto al 2021. Complessivamente, dal 2009 (anno di avvio del FUG) al 2022 sono stati versati allo Stato oltre 2.301 milioni di euro.”



Paolo Bernardini

D. Quali sono le future strategie approntate per il 2023 alla luce della difficile situazione socio-economica del sistema paese?

“Equitalia Giustizia proseguirà nel 2023, con rinnovato impegno ed entusiasmo nel lavoro di ogni giorno, a perseguire l’obiettivo di garantire il miglioramento continuo dei servizi affidati.

Particolare attenzione verrà prestata anche quest’anno alla gestione del FUG, nella consapevolezza dell’importanza per il “sistema Paese” dei cospicui versamenti eseguiti da Equitalia Giustizia, che consentono ai Ministeri cui vengono ripartiti di assicurarne la migliore destinazione a beneficio

del Paese stesso. Alle tradizionali attività della Società se ne sono aggiunte recentemente delle ulteriori, parimenti delicate, e tra queste la lavorazione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’art. 356 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che determina il coinvolgimento di Equitalia Giustizia nell’ambito del nuovo modello di gestione dell’insolvenza.

La riforma delle norme sull’insolvenza - finalizzata ad offrire nuovi e più efficaci strumenti agli imprenditori per sanare quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che appaiono reversibili, grazie al ricorso alla “composizione negoziata della crisi” - assume particolare rilevanza nella prospettiva di tutela del tessuto economico nazionale ed Equitalia Giustizia è onorata di essere coinvolta e poter contribuire attivamente, mettendo in campo anche le conoscenze ed esperienze acquisite.”



Il calcolo del rating 2° parte della Matrice 6 Quadranti



di Luca Di Genova – Corporate Credit Analyst presso Istituto bancario Italiano

Nel numero del mese di Novembre/Dicembre 2022 (n. 6) del Giornale del Revisore è stato pubblicato un contributo che ha descritto il modello di analisi della Matrice 6 Quadranti (Matrice 6 Q).

L'analisi svolta si caratterizza per la proposta di una matrice che "matcha" i due diversi Dscr (Europeo vs Italiano) facendone emergere la possibile complementarietà e definendo poi anche un rating riferito all'intervallo di tempo considerato. I due valori vengono, inoltre, messi a paragone con un indice, elaborato ad hoc e chiamato ai fini di questa analisi "DTV – Debt To Value ratio". Il rating sarà oggetto specifico del presente elaborato.

Prima di addentrarci nella tematica del rating saranno qui richiamati alcuni concetti ed esempi già utilizzati nella precedente analisi illustrativa della Matrice 6Q, da considerarsi prodromici rispetto al tema qui affrontato.

La matrice, composta da sei quadranti (perciò chiamata "Matrice 6Q"), si prefigge l'obiettivo di rappresentare in maniera sintetica ed immediata le possibili dimensioni aziendali, mettendo in relazione la DIMENSIONE ECONOMICA e quella FINANZIARIA con la DIMENSIONE DEL VALORE di mercato attraverso il rapporto Debt To Value. Quest'ultima dimensione va vista come

un'estensione dinamica della DIMENSIONE AZIENDALE TEMPO intesa come rapporto Pfn/Ebitda.

Di seguito, *Figura 1*, si riporta la matrice con i relativi quadranti. Per un maggiore approfondimento e per una descrizione più dettagliata di ogni singolo quadrante si rimanda al precedente articolo (anno 3 articolo n. 6) della stessa Rivista.

Figura 1 (in pdf n.1)

Ipotizziamo che la società Alfa srl debba effettuare un investimento all'inizio del 2020 - tempo t0.

Nel 2019 si effettua la valutazione del progetto, si valutano i mezzi propri necessari, i mezzi di terzi reperiti tramite ricorso al credito bancario, i flussi generati dall'investimento e quelli già creati dal business attuale della società. Si arriva quindi a designare una situazione come quella nella *tabella1* che porta il valore della società del DTV al 2020 pari al 90%, che scende al 75% nel 2021, ancora al 60% nel 2022 per arrivare al 50% nel 2023. Questo già dice che il debito banca sul valore della società scende (presumendo in questo caso che il valore della società, l'E.V., rimanga sostanzialmente costante dal 2020 al 2023) e quindi la società non prevede di contrarre altro debito bancario nel periodo considerato.



Consulta il sito www.revisori.it
Notizie di attualità – Rassegne Stampa
Appuntamenti per la formazione (webinar e seminari)

Lo strumento di informazione dell'INRL al servizio degli iscritti



Di seguito posizioniamo l'impresa Alfa per ogni singolo anno in base ai risultati ottenuti.


Figura 2. Esempio di posizionamento dell'impresa nella matrice 6Q.

Tabella 1. Valori quadriennali, attuali e previsionali, dell'impresa Alfa Spa

ALFA Spa	2020	2021	2022	2023
Debito banca/Ev (DTV)	90%	75%	60%	50%
DSCR EBA ●	1,2	0,8	2	1,8
DSCR ODCEC ●	0,8	1,2	1,5	1,2

Di seguito posizioniamo l'impresa Alfa per ogni singolo anno in base ai risultati ottenuti.

Figura 2. Esempio di posizionamento dell'impresa nella matrice 6Q.



Dalla matrice 6Q in questo esempio, in riferimento al quadriennio considerato, vediamo che il dcsr Eba si colloca nel 2020 nel quadrante 3, nel 2021 nel quadrante 2, e quindi è di poco inferiore all'unità, e nell'ultimo biennio 2022/2023 nel quadrante 1, che è quello ottimale.

Nello stesso esempio, il dcsr Odcec nel 2020 risulta leggermente inferiore all'unità posizionandosi nel quadrante 4, poi nell'ultimo triennio 2021/2023 si colloca nel quadrante 1.

Questo ci dice che l'azienda nel quadriennio 2020-2023 riporterà un flusso sui gravami da dcsr Eba (che presuppone per genesi della formula che tutti i ricavi siano incassati e che tutti i costi siano pagati), sempre superiore all'unità, tranne nel 2021 con un indicatore pari allo 0,80. Essendo quest'ultimo di poco inferiore all'unità, con una buona gestione del circolante confermata dal dcsr Odecec, la società analizzata riuscirà a far fronte ai gravami attuali e futuri.

La matrice ci dice anche che nel 2020 la gestione del circolante porterà la cassa nel breve termine a non essere pienamente sufficiente a remunerare i gravami in essere, quindi bisogna capire se si può agire su alcune voci del circolante operativo, allungando alcuni pagamenti ed immettendo la liquidità necessaria, oppure se è più conveniente, per esempio, aggiungere qualche mese di preammortamento all'ipotetico finanziamento in richiesta per riportare anche il dcsr Odec 2020 al di sopra dell'unità. Si precisa che sulle ascisse il valore DTV= Debito banca/Enterprise value vede al numeratore il debito bancario, in quanto è stato principalmente pensato per le imprese PMI, ma, in caso l'analista lo ritenesse opportuno, può essere preso al numeratore l'intero debito finanziario o la posizione finanziaria netta (DTV= Debito finanziario/Enterprise value; DTV= posizione finanziaria netta/Enterprise value).

In linea generale la matrice 6Q esprime la condizione migliore a livello visivo dell'azienda considerata, quanto più il posizionamento all'interno della matrice si mostra alto verso destra (Quadrante 1) e allo stesso modo il posizionamento migliore all'interno di ogni singolo quadrante è rappresentato dalla parte più alta verso destra.

1.1 MATRICE 6Q E RATING

Dalla matrice 6Q è possibile desumere un rating di matrice, da intendere come indicatore sintetico e rappresentativo delle variabili considerate nelle ascisse e nelle ordinate.

Il calcolo del rating avviene semplicemente attribuendo ad ogni anno il valore numerico del quadrante in cui l'azienda si posiziona. Essendo 6 i quadranti totali, possiamo avere per singolo anno un valore che va da 1 (posizionamento nel primo quadrante ottimale) a 6 (posizionamento nel quadrante che indica la situazione peggiore). Per capire il delta (valore minimo e massimo) ottenibile per ogni singola valutazione moltiplichiamo sia il valore più basso che quello più alto ottenibile per il numero degli anni considerati.

Nell'esempio fatto in precedenza e riportato di seguito abbiamo analizzato un quadriennio che va dal 2020 al 2023, quindi moltiplichiamo il valore minimo e massimo per il totale degli anni analizzati: $1 \cdot 4 = 4$ e $6 \cdot 4 = 24$, quindi *otterremo un rating, che in questo specifico caso potrà oscillare da un punteggio minimo di 4 ad un massimo di 24*. Più il punteggio totale è basso, migliore è la valutazione globale che possiamo dare alla società esaminata, viceversa più il punteggio è alto e si avvicina alla parte alta del delta considerato, più la valutazione è negativa.

Nella tabella di seguito vengono riportati due punteggi di rating diversi, il rating Eba, così definito perché è riferito al posizionamento nella matrice determinato dal dcsr Eba, ed il rating Odcec, riferito al posizionamento del dcsr Odec. Il rating in ambo i casi arriva ad un massimo di sette per entrambi i dcsr e per ogni singolo anno viene indicato il quadrante di riferimento.

I quadranti superiori (quelli dispari) 1-3-5 ci dicono che l'ebitda remunera sempre i gravami in essere e/o futuri, con rispettivo rapporto DTV pari a $1 \leq 80\%$, $100\% \leq 3 \leq 80\%$, $200\% \leq 5 \leq 100\%$; mentre i quadranti inferiori 2-4-6 (quelli pari) ci dicono l'esatto opposto sulla capienza dell'ebitda e confermano i dati del valore del DTV $2 \leq 80\%$, $100\% \leq 4 \leq 80\%$, $200\% \leq 6 \leq 100\%$.

La stessa logica vale per il rating Odcec. Quando i due rating riportano quadranti diversi vuol dire che la gestione del circolante diventa dirimente per quello specifico anno per rendere la società analizzata solvibile in base ai gravami riportati attuali e/o futuri.

Tabella 2. Valori quadriennali, attuali e previsionali, dell'impresa Alfa Spa e rating della matrice 6Q

Tabella 2. Valori quadriennali, attuali e previsionali, dell'impresa Alfa Spa e rating della matrice 6Q

RATING MATRICE 6Q (TOTALE DA 4 – A 24)				
ALFA SRL	2020	2021	2022	2023
DTV	90%	75%	60%	50%
DSCR EBA	1,2	0,8	2	1,8
DSCR ODCEC	0,8	1,2	1,5	1,2
RATING EBA = 7	3	2	1	1
RATING ODCEC= 7	4	1	1	1

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La matrice sin qui descritta si prefigge l'obiettivo di rappresentare in maniera sintetica ed immediata tre dimensioni aziendali: LA DIMENSIONE ECONOMICA attraverso il Dscr eba, LA DIMENSIONE FINANZIARIA attraverso il Dscr odcec, LA DIMENSIONE DEL VALORE di mercato attraverso il rapporto Debt To value. Quest'ultima dimensione va vista come un'estensione dinamica della DIMENSIONE AZIENDALE TEMPO, intesa come rapporto Pfn/ebitda.

Il ricorso alla matrice proposta può portare i seguenti vantaggi:

- il primo è quello di analizzare in maniera sintetica il rapporto che intercorre nei vari anni tra la redditività del core business aziendale e la gestione del circolante, quindi la potenza muscolare dell'azienda (ebitda) e la capacità anaerobica che permette di sfruttare al massimo le potenzialità della stessa (gestione del circolante operativo);

- il secondo è una rappresentazione semplificata che si estrinseca nel valore DTV- Debt To Value, che mostra effettivamente il rapporto tra valore stimato di mercato dell'azienda e indebitamento finanziario in essere in quel determinato momento, superando così la valutazione del solo patrimonio aziendale che per la gran parte delle Pmi

italiane non è quasi mai un indicatore esaustivo, in quanto molte imprese sono spesso sottocapitalizzate. L'indice DTV è una sorta di LTV – Loan To Value aziendale e vuole sinteticamente far emergere l'eccessivo ricorso dell'azienda al capitale finanziario di debito rispetto alla sua capacità di produrre valore nel tempo.

In ogni valutazione si possono stabilire dei valori limite predeterminati, che circoscrivono il rischio accettabile per intraprendere l'operazione considerata. Questo permette di scartare automaticamente l'iniziativa in caso di posizionamento in quadranti non considerati appetibili. Per esempio: si accetta il rischio di iniziative aziendali che presuppongano un DTV non superiore all'80%, di conseguenza i quadranti da considerare sono solo quelli da 1 a 4; se si aggiunge al limite del DTV 80% anche il valore del dscr superiore all'unità, i quadranti si riducono al numero 1 ad al numero 3.

La matrice vuole essere anche un *trade off* tra lo scenario offerto dagli indici di allerta del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ed il mondo Eba, e di conseguenza tra il mondo dei professionisti ed il mondo bancario, che oggi più che mai sono chiamati ad avere diversi e continui punti di contatto con scambio di molteplici informazioni, volte a rappresentare il vero stato di salute delle aziende, per premiare così le più virtuose rinforzando il tessuto economico-finanziario generale del Paese.

Pianificazione e controllo di gestione nella revisione legale, il valore della prevenzione



di Luigi Esposti – Delegato Regionale Lombardia dell'Inrl

La pianificazione e il controllo di gestione nelle Società di capitali, rappresenta lo strumento in grado di fornire un supporto necessario al processo decisionale nell'amministrazione aziendale¹. Significa, in linea generale, governare le attività non a livello schematico ma in base alle realtà e contesto in cui l'azienda opera. Il ruolo del controllo aziendale deve essere riconsiderato non come elemento in grado di individuare le cause degli scostamenti tra risultati ed obiettivi aziendali ma, anticipare i bisogni o le problematiche per intervenire a situazioni o problemi futuri da pianificare anticipatamente con le azioni opportune. Quindi, controllare i risultati dei ricavi e tenere costantemente controllati i costi per rimanere in linea ai preventivi aziendali, questo non è più sufficiente.

Il gruppo di lavoro è l'unica regola da rispettare e il responsabile che occupa una posizione di prestigio o di primo piano deve cercare di valorizzare al meglio il contributo che i singoli componenti possono offrire conoscendone le competenze e le capacità relazionali. Il gruppo deve comprendere se il livello di redditività è adeguato a sostenere saggi di crescita finanziariamente equilibrati. Il controllo deve essere orientato al futuro o meglio ancora indurre ad intraprendere determinate azioni correttive per quelle errate che con il controllo tradizionale potrebbe essere pericolosamente distorcente della realtà aziendale.

Deve esserci la strategia aziendale e il conseguente riposizionamento strategico continuo dell'attività aziendale mediante analisi di scenari cioè un metodo di analisi e previsione economica a medio e lungo periodo che consiste nell'ipotizzare una serie di possibili alternative

future per un gruppo di variabili economiche o finanziarie, attribuire una probabilità a ciascuna di esse e infine trarre conclusioni di previsione dell'insieme delle informazioni raccolte al fine di un perseguimento della continuità aziendale.

Ora, ogni società o soggetti individuali devono avere competenze e capacità per essere in grado di determinare e gestire i piani di lavoro in ambito aziendale sia nella programmazione riguardante l'impresa sia nel suo insieme.

Lo scorso 15 luglio 2022 è entrato in vigore il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" che tratta di norme che riforma in maniera profonda la disciplina in materia fallimentare.

Il D.Lgs 83/2022 ha corretto e integrato il D.Lgs 14/2019 soffermandosi in particolar modo sulle novità in materia di diritto societario, sulla disciplina della composizione negoziata, sul nuovo istituto del piano di ristrutturazione soggetto a omologa, sulle modifiche alla procedura di concordato preventivo e le poche integrazioni alla materia della liquidazione giudiziale. L'imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa che gestisce anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale attivandosi, senza indugio, all'adozione e all'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. In altre parole, si obbligano le aziende senza omissioni – anche quelle meno strutturate – a dotarsi di un assetto organizzativo e gestionale

¹ Commercialista telematico 2019

adeguato alla rilevazione precoce dei segnali di crisi. Governare significa un insieme di responsabilità, regole e criteri di controllo che vadano nella direzione giusta nel rispetto degli obiettivi intrapresi con ottimizzazione delle risorse impegnate. L'assetto amministrativo e contabile si ritiene adeguato se permette "la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione, la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio"² I sistemi di pianificazioni sono in grado di rilevare i segnali di squilibrio per attivare le opportune azioni correttive e procedure di allerta così previste dal Codice della crisi e dell'insolvenza e preservare la continuità aziendale con un modello organizzativo da dotarsi.

L'utilizzo di un manuale dell'assetto organizzativo al fine della rilevazione anticipata dello stato di crisi e della perdita della continuità aziendale richiede la permanenza di una struttura al fine della rilevazione anticipata dei rischi significativi che possono creare danno all'equilibrio finanziario e l'analisi di durata dell'impresa stessa. Come detto precedentemente, il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza". Lo scopo principale è quello di salvaguardare:

1. Il valore delle imprese;
2. La tutela dei creditori;
3. Il sistema economico nel suo complesso

e gli strumenti e le regole indicati dal legislatore riguardano il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla realtà aziendale e i doveri dell'organo di controllo alla segnalazione nell'ambito di tale procedura.

La nozione di "crisi d'impresa" viene definita dalla prassi professionale come l'incapacità corrente dell'impresa di generare flussi di cassa anche prospettici sufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate nei successivi dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Riguardo l'attività di revisione legale, si richiama l'attenzione sul Principio revisione ISA Italia 570 paragrafo 13 che stabilisce che il Revisore deve valutare la sussistenza del requisito della "continuità aziendale" usato dalla direzione nella propria attività di pianificazione. Lo stesso principio stabilisce che qualora la prospezione sia inferiore a dodici mesi, il Revisore deve estendere la sua valutazione almeno ai prossimi 12 mesi.

Riguardo il Collegio sindacale³, ai sensi dell'articolo 2403 codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Quindi ogni volta in cui il Collegio sindacale, anche a seguito di scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale ritenga che il sistema di controllo interno e gli assetti non risultino adeguati a rilevare segnali che possano fare emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa a continuare a operare è opportuno che il Collegio chieda all'organo amministrativo di fornire spiegazioni e chiarimenti e di intervenire con tempestività ponendo in essere provvedimenti vigilando sull'attuazione degli stessi e se del caso l'adozione anche di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi. In buona sostanza in riferimento alla continuità aziendale, gli organi di controllo sono tenuti a far formale richiesta l'impegno di strumenti di pianificazione atti a prospettare probabili insolvenze.



² CNDCEC, febbraio 2018

³ New Euroconference 2019

ENTI LOCALI

“Legge di bilancio 2023”

Le principali novità che impattano sugli enti locali dal punto di vista contabile



di **Giuseppe Vanni** - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 (“*Legge di bilancio 2023*”), interviene in diversi ambiti di interesse per gli Enti Locali.

Di seguito una rapida rassegna delle principali disposizioni che impattano sul Comparto pubblico locale.

Maggiore flessibilizzazione delle norme di bilancio

Viene reiterata dal **comma 775** la possibilità per il solo 2023 di applicazione al Bilancio di previsione 2023 della **quota libera dell'avanzo 2022** accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione 2022, agevolazione motivata con il protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina.

Conseguentemente, per permettere anche l'applicazione di quanto appena indicato, viene prorogato il **termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023**, data entro la quale dovrà essere approvato anche il Rendiconto della gestione 2022.

Anche il **comma 782** reitera per il 2024 e il 2025 la possibilità per gli Enti Locali di fare ricorso **all'anticipazione di tesoreria fino al limite di 5/12**, continuando ad elevare il limite di 3/12 previsto dall'art. 222 del Tuel.

Si prevede con il **comma 789** che non compete all'Organo straordinario di liquidazione del dissesto degli Enti Locali l'amministrazione, oltre che delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 e dei residui attivi e passivi

relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti (ivi compreso il pagamento delle relative spese), e l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206, ora anche l'amministrazione delle anticipazioni di liquidità previste dal DI. n. 35/2013 e dal DI. n. 34/2020, e strumenti finanziari assimilabili. Norma che sta mettendo in difficoltà i numerosi Enti in dissesto che dal Rendiconto della gestione 2022 dovranno riesporre il Fal fra gli accantonamenti del Risultato di amministrazione dell'Ente, peggiorando così il risultato, parte disponibile, della gestione degli Enti *in bonis* post dissesto.

Non incremento/riduzione delle entrate e riduzione delle spese

I **commi da 222 a 230** introducono una nuova forma di stralcio dei carichi affidati all'Agente nazionale della Riscossione. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023, fino a euro 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, da parte delle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali, e dagli Enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi nelle precedenti “*definizioni agevolate*”.

Gli Enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'Agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti,

deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento. Dal 1° gennaio 2023 e fino alla data dell'annullamento è sospesa la riscossione dei debiti in parola.

Il comma 227 prevede, per quanto riguarda i singoli carichi affidati nel periodo considerati dagli Enti diversi dagli Enti previdenziali, dalle Amministrazioni statale e dalle Agenzie fiscali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. L'annullamento non opera con riferimento alla sorte capitale e alle spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella.

Le disposizioni del comma 227, per quanto riguarda le sanzioni amministrative (comprese quelle per violazioni del "Cds"), si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli della cd. "maggiorazione" di cui all'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981.

Ai sensi del comma 229, gli Enti di cui al comma 227 (compresi gli Enti Locali) possono stabilire di non applicare le disposizioni ivi contenute con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023. Lo stesso dovrà essere comunicato all'Agente della riscossione entro 10 giorni dalla data di adozione mediante le modalità che saranno individuate dallo stesso Agente.

Il comma 230 sospende la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023.

A partire dal 1° gennaio 2023 e per gli anni 2023 e 2024 viene sospeso, con il **comma 497**, l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie al "Cds" in base all'Indice Istat.

Altre norme con riflessi sul bilancio degli Enti Locali

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, il **comma 781** dispone che non deve applicarsi la sanzione di cui all'art. 243, comma 5, del Tuel (sanzione pari all'1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura), agli Enti Locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei "servizi a domanda individuale" (di cui agli artt. 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lett. b, del Tuel), che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art.

243, comma 2, lett. a), b) e c), del Tuel (Certificazione attestante: il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, il costo complessivo della gestione del "Servizio di acquedotto" coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80%, il costo complessivo della gestione del "Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati" coperto con la relativa tariffa).

Il **comma 785**, in merito al conguaglio finale a seguito di Certificazione per i ristori per il "Covid-19" per la "perdita di gettito", sostituisce il quarto periodo dell'art. 106, comma 1, del Dl. n. 34/2020, che ora indica che con Dm. Interno, da adottare entro il 31 ottobre 2023, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i 2 predetti Comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021, e che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli Enti territoriali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

In merito alla determinazione dei "livelli essenziali delle prestazioni" ("lep"), di cui ai **commi 791-798**, ai fini della completa attuazione dell'art. 116, comma 3, della Costituzione riguardante l'iniziativa legislativa delle Regione nelle attribuzioni di funzioni in materie a disciplina "concorrente" (limitatamente all'organizzazione della Giustizia di pace, norme generali di Istruzione, e tutela dell'Ambiente), vengono determinati dei "lep" concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria e invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le Autonomie territoriali, favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al "Pnrr", e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali. Il rispetto di tali "livelli essenziali delle prestazioni" costituisce condizione necessaria per l'attribuzione di ulteriori funzioni.

I **commi 822 e 823** ripropongono anche per il 2023 la possibilità per le Regioni e gli Enti Locali di svincolare, in sede di approvazione del Rendiconto della gestione 2022, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte (con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni).

Le risorse svincolate devono essere utilizzate per:

- a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;
- b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del Servizio sanitario regionale e derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti al Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
- c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Tali somme svincolate e utilizzate sono comunicate anche alla RgS e con Decreto Mef sono stabilite le modalità applicative.

Infine il **comma 824** indica che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, possono utilizzare, prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della Giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

Disposizioni in materia di personale Enti Locali

La "Legge di bilancio per il 2023" contiene un numero limitato di disposizioni in materia di personale con riferimento agli Enti Locali.

Con il **comma 284** si interviene sul comma 1, dell'art. 23, del Dl. n. 4/2019, per includervi il riferimento al nuovo art. 14.1, per cui il Tfs/Tfr per i dipendenti delle P.A. è comunque erogati al momento in cui tale diritto matura a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso anticipato al sistema pensionistico, disciplinati dall'art. 24 del Dl. n. 201/2011.

È previsto, con i **commi da 330 a 333**, per il solo anno 2023, un incremento per la contrattazione collettiva nazionale (in applicazione dell'art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001), e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di euro 1.000 milioni destinato all'erogazione di un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondere per 13 mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Tali aumenti sono ripartiti con uno o più Decreti Mef sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023. Per il personale dipendente degli Enti Locali, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'art. 48, comma

2, del Dlgs. n. 165/2001.

Il comma 9-*bis* aggiunto all'art. 19 del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp) con il **comma 898** della "Legge di bilancio 2023", prevede ora l'applicazione al personale delle Società pubbliche e al personale dipendente di Enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del "Pnrr", delle disposizioni di cui all'art. 30 del Dlgs. n. 276/2003 in materia di distacco e all'art. 56 del Dpr. n. 3/1957 in materia di comando, in quanto compatibili. Restano fermi, per le Amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi di cui all'art. 30, comma 1-*quinquies*, del Dlgs. n. 165/2001. In ogni caso, i comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026.

Contributi e stanziamento di fondi per gli Enti Locali

La Legge n. 197/2022 prevede o amplia le disponibilità finanziarie a favore degli Enti Locali, anche per specifiche finalità.

Il **comma 774** incrementa, modificando i commi 448 e 449, dell'art. 1, della Legge n. 232/2016, per l'anno 2023 di euro 50 milioni il "**Fondo di solidarietà comunale**" ("Fsc") di spettanza dei Comuni, e aumenta di ulteriori euro 50 milioni la quota da destinarsi a specifiche esigenze di correzione nel riparto del "Fsc" stesso. Al riguardo segnaliamo anche il **comma 839** fornisce un'interpretazione autentica all'art. 1, del comma 449, lett. c), Legge n. 232/2016, e così precisa che la quota aggiuntiva del "**Fondo di solidarietà comunale**" è ripartita sulla base della differenza tra le



Le risorse svincolate devono essere utilizzate per compensare effetti caro energia su amministrazioni pubbliche, copertura disavanzo della gestione 2022 delle aziende del Servizio sanitario regionale correlato a Covid-19 e aumento costi energetici e contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

capacità fiscali e i fabbisogni *standard*, indicatori entrambi da approvarsi a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre

Risorse sono state stanziare anche per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le Opere pubbliche.

Con i **commi 369-379 e 383**, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei Prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, del Dlgs, n. 50/2016 (*"Codice dei Contratti pubblici"*) e in relazione alle procedure di affidamento delle Opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, incrementa la dotazione del *"Fondo per l'avvio di Opere indifferibili"* di cui all'art. 26, comma 7, del Dl. n. 50/2022, rispettivamente, di euro 500 milioni per il 2023, di euro 1.000 milioni per il 2024, di Euro 2.000 milioni per l'anno 2025, di Euro 3.000 milioni per l'anno 2026 e di Euro 3.500 milioni per l'anno 2027.

Per le medesime finalità e a valere sulle risorse del *"Fondo per l'avvio delle Opere indifferibili"*, agli Interventi degli Enti Locali finanziati con risorse previste dal *"Pnrr"* nonché dal *"Pnc"* è preassegnato, in aggiunta all'importo reso disponibile con il relativo Decreto, un contributo calcolato nella misura del 10% dell'importo di cui al citato Decreto.

Anche il **comma 458, in materia di revisione prezzi degli appalti pubblici di lavori già aggiudicati**, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per assicurare la realizzazione degli Interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del *"Pnrr"* e del *"Pnc"*, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel Libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati del prezzario regionale ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, incrementando del 20% le risultanze dei predetti prezzari regionali.

I maggiori importi sono riconosciuti dalle Stazioni appaltanti nella misura del 90%, utilizzando nel limite del 50%:

- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel Quadro economico di ogni Intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima Stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso Intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle

norme vigenti;

- le somme disponibili relative ad altri Interventi ultimati di competenza della medesima Stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i Certificati di regolare esecuzione.

In caso di insufficienza delle risorse, le Stazioni appaltanti che non hanno avuto accesso al *"Fondo"* di cui all'art. 7, comma 1, Dl. n. 76/2020, e al *"Fondo"* di cui all'art.1-septies, comma 8, del Dl. n. 73/2021, accedono al *"Fondo per la prosecuzione delle Opere pubbliche"* di cui all'art. 7, comma 1, del Dl. n. 76/2020, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di euro 1.100 milioni per l'anno 2023 e di euro 500 milioni per l'anno 2024.

La norma si applica anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al *"Fondo per l'avvio di Opere indifferibili"* relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Viene poi modificato il comma 8 del citato art. 26 al fine di chiarire che la disposizione circa l'utilizzo dei prezzari aggiornati dalla Stazione appaltante si applica in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 e non a quelli già aggiudicati ovvero efficaci dalla data di entrata in vigore del Dl. n. 50/2022.

Inoltre, viene modificato il comma 12 del medesimo art. 26 al fine di prevedere l'estensione di un anno (fino al 31 dicembre 2023) dell'applicazione dell'incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 31 dicembre 2023 in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da Anas Spa le cui opere sono in corso di esecuzione.

Altre disposizioni per gli Enti Locali

La prima verifica dell'Accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Sindaco dei Comuni capoluogo di città metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui il Comune si è impegnato per tutto il periodo in cui risulta beneficiario dei contributi pro-risanamento ad assicurare, per ciascun anno, risorse proprie pari ad almeno 1/4 del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, e ad attuare una serie di misure individuate nell'Accordo stesso, è prorogata dal 31 gennaio al 31 dicembre 2023 (**comma 783**).

PROFILI

Antonio Rodella, 50 anni da revisore legale

Quella di Antonio Rodella di Montichiari (BS) non è una vita professionale qualunque, ma la storia di una vera e propria passione: revisore legale da oltre 50 anni e tra gli iscritti storici dell'Inrl che proprio per questa sua lunga affiliazione lo ha voluto premiare nel corso della tradizionale cena di fine anno, organizzata a Roma presso il prestigioso ristorante dell'Hotel Palazzo Naiadi, alla quale ha partecipato volentieri in compagnia della nipote. Come lui stesso ha avuto modo di dichiarare al quotidiano di Brescia, la provincia dove ha sempre operato: *“La mia professione è passione e divertimento per una attività che impone anche concentrazione. Ecco perché ora, ad esser sinceri, non riesco a lavorare più di 12 ore al giorno...”* Quasi a voler sminuire un arco temporale comunque impegnativo ed è una dichiarazione che lascia a dir poco sbalorditi se si considera che Rodella ha appena compiuto 85 anni.

Quando si dice ‘una vita per la professione’ con Antonio Rodella non si sbaglia: il suo studio vanta ben 40 collaboratori e tre uffici dislocati a Brescia, Montichiari e Carpenedolo. La sua ‘gavetta’ è stata presso uno

studio legale e una concessionaria della Fiat. Dopo aver espletato il servizio militare ed aver conseguito il diploma di ragioniere, Rodella ha perfino diretto un’agenzia di pubblicità. Caparbio, determinato e ben consapevole delle sue capacità professionali, Rodella ha iniziato a maturare importanti esperienze, come quella di giudice conciliatore. Oggi è anche alla guida di un’associazione benefica (la ‘Davide Rodella’) fondata in memoria del figlio scomparso impegnata, in collaborazione con Avis e Aido, ad erogare borse di studio e sostenere numerosi progetti socio-sanitari.

Nel corso della premiazione a Roma il Presidente dell'Inrl, Ciro Monetta ha avuto parole di profonda stima e affetto per un ‘decano’ della revisione legale che attraverso la sua longeva attività, può essere da esempio per le giovani generazioni di professionisti che approcciano a questa attività. E nel ricevere il riconoscimento dell’istituto, Rodella ha ribadito, rivolgendosi proprio ai giovani: *“Oggi più che mai bisogna essere determinati ed appassionati per svolgere una professione di alta responsabilità ma anche di grandi soddisfazioni.”*



PROFILI

Vittorio Pulcinelli, una lunga vita professionale con la passione per il Volontariato



Vittorio Pulcinelli - Delegato regionale Inrl Umbria

La vita professionale di Vittorio Pulcinelli, nato a Passignano Sul Trasimeno nel 1938 e residente ad Assisi è un insieme di passione, professionalità e profondo attaccamento ai valori etici del volontariato. Ragioniere dal 1961, Cavaliere della Repubblica nel 1986 e nominato Revisore Ufficiale dei Conti nel 1076 Pulcinelli è stato anche Giudice della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria fino al 1999. Iscritto al INRL nel 2001 e delegato per la Provincia di Perugia nel 2017, due anni dopo è stato poi nominato Delegato Regionale dell'Umbria. In tutti questi anni ha ricoperto numerosi incarichi di revisore presso Enti e Società e Associazioni no Profit ed Enti Locali.

Di fatto ha esercitato per una vita nel 'volontariato attivo' a tutti i livelli – ricoprendo vari ruoli sempre in forma gratuita e con spirito di servizio e di solidarietà sociale, civile, umana e fraterna. Un percorso coronato da un emozionante incontro con Papa Francesco.

“Ricordo con particolare affetto e piacere l'udienza da Papa Francesco – confessa Pulcinelli – che è avvenuta insieme all'AIDO Nazionale (Associazione Donatori d'Organi), nel periodo in cui io ero Presidente Regionale dell'Umbria e Presidente del Gruppo Comunale AIDO di Assisi. La mia 'militanza' nell'AIDO, infatti, dura da oltre 40 anni e nel 2012 grazie all'AIDO dell'Umbria è stato promosso e iniziato il progetto importantissimo “Una scelta in Comune” che consiste nella procedura per la quale i cittadini che richiedono o rinnovano la carta d'identità alle anagrafe Comunali, devono manifestare la propria volontà ad essere favorevoli o meno a donare

i propri organi dopo la morte. I Comuni pilota furono Perugia e Terni e poi la procedura fu estesa a tutti i Comuni d'Italia. Ad oggi sono quasi 9 milioni gli italiani che hanno manifestato la loro volontà a donare gli organi che, sommati ai soci AIDO, circa 1,4 milioni, sono oltre 10,5 milioni di connazionali 'donatori' d'organi. Un successo etico per tutto il paese che sta permettendo di salvare molte vite ed ha già portato ad una diminuzione di coloro che sono in lista di attesa di trapianti. Ricordo, poi, che le finalità dell'AIDO sono quelle di promuovere in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule; promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l'insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi e provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem. Tra le numerose iniziative dell'AIDO, che proprio quest'anno celebra i 50 anni dalla sua fondazione, vale la pena menzionare “DIGITALAIDO”, il primo sistema innovativo che permette di iscriversi come socio all'AIDO digitalmente in poche minuti, tramite apposita APP manifestazione quindi la volontà di donare gli organi che affluisce al Centro Nazionale Trapianti (SIT). Grazie a tali iniziative abbiamo la concreta possibilità di 'dire sì alla vita'...”

Ma tutta l'attività professionale di Pulcinelli si è spesso combinata con la partecipazione attiva ad altre encomiabili iniziative come l'adesione al 'centro Internazionale della Pace tra i popoli di Assisi': *“In questo organismo*

ho collaborato per circa trenta anni in qualità di Vice Presidente. Durante questo lungo periodo sono stati realizzati dei progetti importanti come le adozioni a distanza in 18 Nazioni del mondo relative a circa 35.000 bambini, per il tramite di Istituti Religiosi Francescani; e ancora il lancio del Progetto Europeo per LA PACE, che ha visto coinvolti numerosi i capi di Stato con delegazioni composte sacerdoti e laici. Ricordo incontri significativi con Ronald Reagan e Gorbaciov.”

Pulcinelli ha ricoperto vari ruoli anche nell'UNPLI, nel quale ha svolto anche l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 1995 al 2008 ed ha aderito all'ANBIMA dal 2003 (Associazione che rappresenta circa 2.500 bande musicali d'Italia) prima in qualità di delegato Nazionale e dal 2012 quale Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri; nel contempo è stato anche Presidente della “Filarmonica Giuseppe Verdi di Castel Rigone” (che è il paese nativo di Pulcinelli) e dal 2021 ne è Presidente Onorario: tale Associazione organizza annualmente un Rinomato Festival Internazionale Giovani

Concertisti. Infine, Pulcinelli è stato Presidente Fondatore nel KIWANIS CLUB ASSISI (Pax et Libertas) che ha come scopo principale istituzionale, quello di fare solidarietà per i bambini di tutto il mondo.

Alla luce di queste lunghe e prestigiose frequentazioni nel mondo del volontariato attivo, Pulcinelli osserva: *“Mi reputo uno studioso ed esperto riguardo alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e relativi decreti e leggi inerenti). E partecipo in molti webinar di interesse della riforma, testimoniando il lavoro che ho svolto nell'adeguamento di centinaia di Statuti di molte Associazioni NO PROFIT, dando consigli e informazioni sulla traslazione al RUNTS ecc., sempre a titolo completamente gratuito. Mi piace sottolineare – conclude Pulcinelli – che la Riforma del terzo settore è importantissima perché mette finalmente ordine nelle Associazioni di volontariato, sarà inoltre di grande importanza la co-progettazione e la co-programmazione; Naturalmente la legge ha molti pregi, ma in verità anche carenze e necessita di essere adeguatamente integrata e interpretata.”*



La cena di fine anno dell'Inrl: premi, sorrisi e tanti brindisi

Tanti sorrisi e tante emozioni alla tradizionale cena di fine anno dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, svoltasi nel prestigioso ristorante di Palazzo Najadi a Roma, in Piazza della Repubblica. Decine di delegati regionali e provinciali hanno incontrato i vertici dell'istituto e soprattutto festeggiato i 'decani' dell'Inrl, tra i quali Antonio Rodella da oltre 50 anni iscritto all'istituto. Sono stati anche premiati i revisori con 30 anni di iscrizioni all'Inrl, tra cui Luigi Maninetti, Enzo Della Monica, Carlo Ricciuti e Leonardo Mastrococco. A fare gli onori di casa il Presidente Inrl, Ciro Monetta, i vice presidenti Luigi Maninetti e Gaetano Roberto Carnesale, il segretario generale Katia Zaffonato,

il vice segretario Claudio Rasia, il Tesoriere Paolo Brescia, il Presidente del collegio dei revisori Inrl, Adriano Siuni, e i consiglieri nazionali Grazia Aloisi, Giuseppe Castellana, Enzo Della Monica e Adolfo Santoni. Ampi ringraziamenti per la riuscita della serata sono andati a Kenny Padulano e Alessia Alabiso, i due apprezzati responsabili della segreteria operativa Inrl a Roma, che hanno organizzato l'evento e che si impegnano sempre al meglio per allestire i webinar formativi seguiti da centinaia di revisori, iscritti e non. In queste due pagine una gallery fotografica della serata di festa, con le immagini dei premiati e dei partecipanti ai tavoli.





Vieni con noi

Così, quasi 40 anni fa, l'Istituto titolava una pagina del *Giornale del Revisore* dedicata al proselitismo. Un esplicito invito ad iscriversi all'INRL e seguire così la più importante e longeva associazione professionale di rappresentanza della categoria dei revisori dei conti, fondata nel 1956, beneficiando delle tante attività intraprese dall'Istituto a tutela di questa professione.

Se abbiamo ottenuto una legge che tutela e qualifica l'attività di revisione legale dei conti; se abbiamo conquistato il pieno riconoscimento dal Ministero dell'Economia e Finanze entrando a far parte delle commissioni Isa; se siamo stati accolti dal Parlamento Europeo a Bruxelles, quale rappresentanza dei professionisti contabili italiani e se abbiamo raccolto centinaia di adesioni ai nostri Corsi di Formazione, allestiti in questi ultimi dieci anni con crediti formativi regolarmente riconosciuti dal Mef, significa che l'Istituto ha conquistato prestigio, credibilità e soprattutto la piena titolarità di una rappresentanza professionale.

Oggi più che mai iscriversi all'Inrl vuol dire unirsi a colleghi, partecipare attivamente alla vita associativa e crescere professionalmente insieme a migliaia di colleghi attraverso i numerosi seminari, convegni e corsi formativi del l'Istituto organizza periodicamente.

Vieni con noi, dunque, per contribuire a tutelare una categoria che proprio in questo periodo storico sarà strategicamente cruciale per il rilancio economico del sistema-paese.

Istituto Nazionale Revisori Legali

Piazza della Rotonda, 70 - 00186 Roma

Il Sottoscritto _____

Nato a _____

Codice Fiscale _____

Residente a _____ **CAP** _____

Via _____ **civ.** _____

Tel/Prefisso _____ **Mobile** _____

Titolo di studio _____

Iscritto nell'Albo Professionale _____

(specificare Ordine)

fa domanda

di iscrizione all'Istituto Nazionale Revisori Legali

Dichiara di conoscere le norme statutarie e regolamentari dell'Istituto stesso che accetta incondizionatamente e si impegna al versamento della quota di iscrizione nella misura e termini stabiliti dallo Statuto.

Data _____

(firma autografa)

Allegati:

Certificato di residenza – curriculum – quota d'iscrizione – contributo annuale – rimborso spese attestato e distintivo

FOTOCOPIARE E SPEDIRE ALLA SEDE OPERATIVA DELL'INRL A ROMA



Iscriviti ora all'Istituto Nazionale Revisori Legali

Tuteliamo gli interessi
generali,
moralì,
professionali ed
economici dei Revisori Legali.

Visita il sito:

- www.revisori.it

o contattaci via mail a :

- segreteria@revisori.it





CentroStudi®
EntiLocali

SPECIALE OFFERTA
10 ore di formazione
in modalità e-learning
REVISIONE LEGALE
IN OMAGGIO

KIT del Revisore

il nuovo Sistema integrato di prodotti e servizi
dedicati ai Revisori degli Enti Locali e delle Società partecipate

1. TI RICORDIAMO LE SCADENZE

AGENDA DEL REVISORE

Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato



2. TI AGGIORNAMO COSTANTEMENTE

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA MENSILE **REVISORENEWS**

Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali. Si tratta di un agile strumento di informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e fiscali (12 NUMERI IN FORMATO PDF)
IN OMAGGIO: 1 anno di abbonamento al mensile di approfondimento Iva & Fisco Enti Locali



3. TI DIAMO GLI STRUMENTI OPERATIVI

• **ACCESSO ANNUALE AI VADEMECUM OPERATIVI SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL REVISORE DI UN ENTE LOCALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO**

• **SCHEMA DI RELAZIONE DEI REVISORI AL RENDICONTO DI GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI** (in formato word + software)

• **SCHEMA DI PARERE DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI** (in formato word)



4. TI FORMIAMO

10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING ENTI LOCALI (N. 5 corsi da 2 Ore)

Consente di adempiere alla formazione annuale per i Revisori degli Enti Locali



AL PREZZO "SPECIALE" DI € 329,00 + Iva anziché € 523,00+ Iva

Coupon d'acquisto

Da inviare, tramite fax o e-mail a **Centro Studi Enti Locali** - Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) - Tel. 0571 469222 o 0571 469230
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it - www.entilocali-online.it

Desidero acquistare il "**KIT del Revisore**" al prezzo di Euro **€ 329,00 + Iva**
Con **IN OMAGGIO** 10 ore di formazione e-learning **REVISIONE LEGALE** (in una sede a scelta tra quelle in programmazione)

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

Studio / Ente ***:
Via ***: n. ***: CAP ***:
Città ***: Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA/Codice UNIVOCO **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell'ordine).

Ho pagato l'importo complessivo di € (comprensivo di Iva)* mediante:

- Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT 36 D 03069 71152 100000061238
 Bonifico bancario su Banco BPM Ag. di Santa Croce sull'Arno (PI) IT05J0503471161 000000003894
 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
 Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d'ordine

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa è sul ns. portale web all'indirizzo <https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy>.

Presto il consenso Nego il consenso
All'inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

Presto il consenso Nego il consenso
All'invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.



TIMBRO E FIRMA



Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.